

**RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA A SEGUITO DI IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO PER IL FINANZIAMENTO DEL WELFARE INTEGRATIVO DEL PERSONALE DEI LIVELLI I-VIII ANNO 2021 CON RISORSE DERIVATE DA BUONI PASTO NON EROGATI NELL'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 870 DELLA LEGGE N. 178/2020 - CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE.**

**Premesse**

La presente Relazione Tecnico-finanziaria, stante la particolare e straordinaria natura della tematica trattata nella stessa, è stata eccezionalmente adeguata alle necessità del caso.

**MODULO I – LA COSTITUZIONE DELLE RISORSE DERIVATE DA BUONI PASTO NON EROGATI NELL'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 870 DELLA LEGGE N. 178/2020 PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

---

**Riferimento normativo**

**Articolo 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178**

*In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.*

**Metodologia di gestione dei buoni pasto del CREA**

La programmazione dell'acquisto dei buoni pasto da destinare al personale dell'Ente avviene periodicamente, di norma per annualità, sulla base della stima del fabbisogno complessivo di buoni pasto, tenuto conto del numero di dipendenti e delle giornate di lavoro nell'anno.

Alla programmazione segue la fase di ordine dei buoni pasto, attraverso l'adesione alla specifica Convenzione Consip.

In corrispondenza di tale ordine viene assunto l'impegno di bilancio, che riguarda pertanto un arco temporale molto ampio.

Mensilmente, viene determinato il numero di buoni pasto maturati dai dipendenti e si provvede alla consegna, a valere sull'ordine complessivo effettuato con la Convenzione Consip. In corrispondenza dell'ordine mensile avviene la fatturazione.

La Convenzione Consip è suddivisa in Lotti, ognuno dei quali fa riferimento a specifiche Regioni, ed è aggiudicata, per ciascun Lotto, a differenti operatori economici, con diversi sconti percentuali rispetto al valore nominale del singolo buono pasto. Per tale motivo, il costo sostenuto dall'Ente per ciascun buono pasto varia in funzione dei singoli Lotti.

Fino al mese di luglio 2019, l'attribuzione mensile dei buoni pasto al personale dell'Ente ha fatto riferimento alla Convenzione Consip 7 - Lotto 7 transitorio.

Da luglio 2019 fino a tutto il 2020 la Convenzione di riferimento è stata Consip 8, suddivisa in 12 Lotti.

### **Risorse variabili**

Nella presente Sezione, ai sensi dell'art. 1, comma 870 della Legge 178/2020 e **in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75**, viene allocata una quota parte dei risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 in considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.

Inizialmente questa Amministrazione, in assenza di direttive comuni, aveva determinato tale risparmio mettendo a raffronto i costi complessivi sostenuti dall'Ente, negli anni 2019 e 2020, per i buoni pasto effettivamente maturati, ordinati e assegnati al personale di Ruolo nei due anni di riferimento, riscontrando un risparmio nel 2020, rispetto al 2019, di Euro 852.837,78, corrispondente a un quantitativo di buoni pasto inferiore di n. 139.854 unità rispetto al 2019. Tale quantificazione è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 31 marzo 2021, come risulta dal verbale n. 4/2021.

Successivamente alla emanazione della Circolare n. 11 Prot. 66961 del 9 aprile 2021 del Dipartimento della RGS – Ispettorato Generale di finanza - Ufficio II – IGB – IGOP – Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica, questo Ente ha provveduto a rideterminare i risparmi in questione alla luce delle indicazioni in essa dettate quantificando lo stesso in Euro 1.704.031,91. Tale nuova rilevazione è stata certificata dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 29 aprile 2021, come risulta da verbale n. 5/2021.

Stante la facoltà concessa dall'articolo 1, comma 870, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020 – Supplemento ordinario n. 46) questa Amministrazione ha ritenuto opportuno utilizzare a favore del personale dipendente di ruolo, un ammontare complessivo pari a Euro 500.000,00, destinando:

- al finanziamento del Fondo tendenziale di contrattazione integrativa anno 2021 del personale dell'Area Istruzione e Ricerca, Dirigenti di seconda fascia, l'ammontare di **Euro 3.375,00** calcolato dividendo il citato importo complessivo di Euro 500.000,00 per n. 1.926 unità di personale in servizio al 31.12.2020 e moltiplicando il risultato ottenuto per n. 13 dirigenti in servizio alla medesima data;

- al finanziamento degli istituti del welfare integrativo dell'anno 2021 il restante ammontare pari a **Euro 496.625,00** (Euro 500.000,00 – Euro 3.375,00)

Si riporta di seguito il prospetto dimostrativo e riepilogativo di determinazione delle risorse di cui sopra:

**Buoni pasto - Informazioni richieste dalla circolare MEF RGS n 11 del 09 aprile 2021**

A - Stanziamento definitivo anno 2020	2.731.215,61
B - Spesa buoni pasto erogati in base alle presenze 2020	1.027.183,70
<b>C (=A-B) - Risparmi 2020 determinati sulla base della circolare MEF</b>	<b>1.704.031,91</b>
D - Risparmi 2020 certificati dal Collegio dei Revisori dei Conti nella seduta del 31/3/2021	852.837,78
<b>E - Quota destinata dall'Amministrazione a favore del personale di ruolo del CREA</b>	<b>500.000,00</b>

di cui:

- a incremento del trattamento accessorio del personale dirigente di II <sup>a</sup> Fascia	<b>3.375,00</b>
- al finanziamento degli istituti del welfare integrativo	<b>496.625,00</b>

**MODULO II – DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DELLE RISORSE DERIVATE DA BUONI PASTO NON EROGATI NELL'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 870 DELLA LEGGE N. 178/2020 PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA**

**Sezione I – Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione**

L'Articolo 1, comma 870, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 regola l'utilizzo delle risorse in esame:

*In considerazione del periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse destinate, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale civile delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non utilizzate nel corso del 2020, nonché i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel medesimo esercizio, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo.*

La Circolare n. 11 Prot. 66961 del 9 aprile 2021 del Dipartimento della RGS – Ispettorato Generale di finanza - Ufficio II – IGB – IGOP – Ispettorato Generale per la contabilità e la finanza pubblica fornisce le istruzioni operative per gli enti e organismi pubblici, rientranti nell'ambito applicativo dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che intendono avvalersi della facoltà di cui al suddetto comma 870:

*1. i risparmi derivanti dalle risorse destinate a remunerare le prestazioni di lavoro straordinario del personale, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non utilizzate nel corso del 2020, sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per le prestazioni effettivamente rese per il predetto istituto di competenza anno 2020;*

2. i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel 2020 sono determinati in misura pari alla differenza tra le risorse risultanti dallo stanziamento definitivo del bilancio di previsione 2020 (comprensivo di tutte le variazioni di bilancio) ovvero del budget 2020 (comprensivo delle rimodulazioni) e la spesa sostenuta per i buoni pasto attribuiti al personale - dirigenziale e non - nell'anno 2020;

3. per ciascuna delle predette tipologie di risparmio, che costituiscono risorse aggiuntive "una tantum", va predisposto un apposito prospetto analitico da far pervenire al competente organo di controllo - collegio dei revisori dei conti o collegio sindacale - per la certificazione di competenza;

4. una volta acquisita la certificazione del competente organo di controllo, i predetti risparmi sono destinati, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, ai corrispondenti Fondi per il trattamento accessorio di competenza del solo anno 2021 per il finanziamento dei trattamenti economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro ovvero agli istituti del welfare integrativo, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa nel rispetto delle indicazioni del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

### **Sezione II – Destinazioni specificatamente regolate dal Contratto Integrativo**

Con la "IPOTESI DI CONTRATTO INTEGRATIVO COLLETTIVO PER IL FINANZIAMENTO DI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE DEI LIVELLI I-VIII ANNO 2021 CON RISORSE DERIVATE DA BUONI PASTO NON EROGATI NELL'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 870 DELLA LEGGE N. 178/2020. - CRITERI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE RISORSE" sottoscritta in data 23 novembre 2021 tra la scrivente Amministrazione e le OO.SS. – FLC CGIL, CISL SCUOLA, FED. UIL SCUOLA RUA, SNALS CONFASL e FED. GILDA UNAMS , le parti hanno provveduto a concordare i criteri per l'utilizzo delle risorse derivate dai risparmi dei buoni pasto non erogati 2020, ai sensi dell'art. 1 comma 870 della Legge n. 178/2020 e in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, destinate al finanziamento degli istituti del welfare integrativo e quantificate **in Euro 496.625,00**, così come sopra descritto e rappresentato;

### **Sezione III – (eventuali) Destinazioni ancora da regolare**

Parte non pertinente allo specifico argomento illustrato.

### **Sezione IV – Sintesi della definizione delle poste di destinazione per la contrattazione integrativa sottoposta a certificazione**

A) Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o non regolate dal CI	€.	0,00
B) Destinazioni formalmente regolate dal CI	€	496.625,00
C) (eventuali) Destinazioni ancora da regolare	€.	0,00
<b>Totale Destinazione risorse sottoposto a certificazione</b>	<b>€.</b>	<b>496.625,00</b>

### **Sezione V – Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno**

Parte non pertinente allo specifico argomento illustrato.

**Sezione VI – Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale**

Parte non pertinente allo specifico argomento illustrato.

**MODULO III – SCHEMA GENERALE RIASSUNTIVO DELLE RISORSE DERIVATE DA BUONI PASTO NON EROGATI NELL'ANNO 2020, AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 870 DELLA LEGGE N. 178/2020 PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA Tabella 1 –**

*Schema generale riassuntivo di destinazione delle risorse oggetto di contrattazione - Anno 2021*

**RISORSE VARIABILI OGGETTO DI CONTRATTAZIONE 2021**

<b>RISPARMIO BUONI PASTO DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 870 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178</b>	€ 496.625,00
<b>TOTALE RISORSE VARIABILI OGGETTO DI CONTRATTAZIONE 2021 DISPONIBILI</b>	<b>€ 496.625,00</b>

**MODULO IV - COMPATIBILITA' ECONOMICO-FINANZIARIA E MODALITA' DI COPERTURA DEGLI ONERI CON RIFERIMENTO AGLI STRUMENTI ANNUALI E PLURIENNALI DI BILANCIO**

---

*Sezione I – Verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente ex ante la spesa per le risorse proposte alla certificazione.*

La verifica della spesa in questione viene effettuata mensilmente dall'Ufficio Risorse finanziarie con il supporto dell'Ufficio Gestione del personale del Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria. Il monitoraggio avviene attraverso la procedura di gestione di bilancio "Teamgov" e attraverso i dati inviati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Servizio PA "NoiPA", per singola voce, in relazione a tutto quanto viene liquidato al personale e alla compatibilità con le poste stanziato in bilancio.

*Sezione II – Verifica a consuntivo, mediante gli strumenti della contabilità economica - finanziaria dell'Amministrazione, che il limite di spesa delle risorse derivanti dal risparmio per buoni pasto dell'anno precedente risulti rispettato (ed eventuale accertamento delle economie che ai sensi contrattuali possono transitare al successivo esercizio ai fini del rispetto dell'integrale utilizzo delle risorse)*

Relativamente alle risorse in esame, derivanti dai buoni pasto non erogati nell'anno 2020 e destinate al finanziamento degli istituti del welfare integrativo, le stesse vengono corrisposte a seguito di emanazione di formale provvedimento amministrativo trasmesso dall'Ufficio Gestione del personale all'Ufficio Risorse finanziarie.

*Sezione III – Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione.*

Nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021, in particolare capitolo 1.01.01.02.001. "Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale" del CRAM

1.01.01.03 - USC3 - Ufficio Gestione del personale, risulta correttamente iscritto lo stanziamento necessario.

Sui cap. 1.01.02.01.001.01.01 “Contributi obbligatori per il personale” e cap. 1.02.01.01.001.01 “Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)”, del CRAM 1.01.01.03 - USC3 - Ufficio Gestione del personale, sono iscritte le somme relative rispettivamente agli oneri previdenziali ed assistenziali e all'IRAP.

**Il Direttore Generale**

**Stefano Vaccari**

Firmato digitalmente ai sensi del CAD